



GRUPPO CONSILIARE NUOVA REGGELLO

Comune di Reggello
 Protocollo Generale
 n. 0023304 del 28/11/2012
 Classificazione: 02-03

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale



ORDINE DEL GIORNO

da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30.11.12 ex art.
 63 5° comma bis

LA TIA QUALE CORRISPETTIVO DI NATURA TRIBUTARIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - NECESSITA' DI RIVEDERE LA DISTRIBUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO PORTATO DA DETTA TARIFFA ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA CHE HA SANCITO LA NON DEBENZA DELL'IVA SU DETTO TRIBUTO ED IMPEGNO ALLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA PER FAVORIRNE LA RIDUZIONE

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 02.03.2006, il Comune di Reggello (FI) approvava il Regolamento relativo all'applicazione della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), istituita in sostituzione dell'abrogata TARSU, in conformità alla nuova normativa statale (c.d. "Decreto Ronchi" - Dlgs n. 22/97) in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- che il medesimo regolamento, nel dettare i criteri generali di formazione della tariffa, si limitava a definire i presupposti impositivi del tributo, suddividendo le utenze comunali tra domestiche e non domestiche, definendo eventuali modalità di agevolazioni e riscossione ed individuava la Società incaricata della gestione del servizio in AER Spa, lasciando la concreta determinazione della tariffa, alle successive deliberazioni "dell'organo comunale competente".
- . che l'art. 42 del T.U. degli Enti locali, riserva espressamente al Consiglio Comunale la potestà regolamentare in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, in quanto trattasi di scelte legate all'interesse generale e, dunque, necessariamente espressione dell'organo più direttamente rappresentativo della collettività, con ciò escludendo che tale potere impositivo possa essere esercitato da altri organi dell'ente medesimo.

- che pertanto, in forza di tale, chiara, attribuzione di competenza al Consiglio Comunale, sia i criteri di formazione della tariffa sia la sua concreta determinazione, sarebbero spettati al Consiglio Comunale e non alla Giunta Municipale;
- che con successive delibere della Giunta Municipale, a partire dall'anno 2006 e sino ad oggi, il Comune di Reggello prendeva atto delle tariffe unitarie, adottava le tabelle applicative per la determinazione delle utenze domestiche e non domestiche e determinava la tariffa T.I.A. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO

- che l'istituzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti consente ai Comuni di finanziare i costi legati alla gestione del servizio;
- che tuttavia, l'attività impositiva attuata dai Comuni, non può prescindere dal necessario rispetto di quei principi di trasparenza e razionalità, che regolano l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione;
- che infatti la stessa legge (art. 49 Dlgs 22/97 – art. 4Dpr 158/99) impone all'ente locale di articolare la tariffa *"per fasce di utenza"*, ripartendo *"tra le categoria di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"*;
- che più precisamente, si impone all'Ente di considerare le *"caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune"*

PRESO ATTO

- che nelle delibere della Giunta Municipale del Comune di Reggello, pare non esservi alcuna traccia dei criteri "razionali", cui il Comune avrebbe dovuto ispirarsi;
- che al contrario, operando mediante un organo incompetente, l'ente in questione si è limitato puramente e semplicemente a prendere atto dei meri dati matematici legati ai costi del servizio, in base al piano finanziario predisposto dal soggetto dalla AER Spa, poi trasmesso all'Amministrazione;
- che la stessa suddivisione delle fasce di utenza, così come la determinazione dei coefficienti, è stata operata dall'ente recependo puramente e semplicemente i criteri e le fasce di cui al DPR 158/99, mentre ciò che si imponeva all' amministrazione locale era di adattare il dettato legislativo in materia, alle peculiarità del territorio del Comune di Reggello,

tenuto conto delle realtà diverse in esso operanti (specie per le utenze non domestiche), attraverso precise e motivate scelte politiche, adottate dall'organo competente (si ribadisce, il Consiglio Comunale), ispirate a criteri razionali, con la conseguenza che attività commerciali analoghe, che però si svolgono in zone del territorio comunale con caratteristiche differenti, finiscono per essere equiparate ai fini della tariffa de quo.

CONSIDERATO

- che la natura tributaria ascrivibile alla tariffa de quo, per la sua sostanziale continuità con la precedente TARSU, ha portato a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice tributario in materia di tariffa di igiene ambientale, garantendo al contribuente la possibilità per il contribuente di rivolgersi al Giudice tributario ogni qualvolta abbia interesse a contestare la convinzione espressa dall'Amministrazione in ordine alla disciplina del rapporto tributario;
- che la stessa giurisprudenza considera ormai pacifica la diretta impugnabilità, innanzi al Giudice tributario, anche delle fatture, atteso che quelle emesse a titolo di tariffa di igiene ambientale non vengono mai notificate, bensì esclusivamente recapitate al contribuente, tanto da non configurarsi, nel caso di specie, nessuna preclusione in punto di decadenza dall'impugnazione;
- che deve altresì escludersi come confermato dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, che la TIA sia soggetta ad IVA;
- che infatti il carattere tributario della TIA esclude che l'imponibile richiesto a tale titolo possa essere assoggettato ad IVA, poiché ciò determinerebbe una duplice - dunque inammissibile - imposizione; (la tariffa e l' IVA applicata sulla tariffa);
- che inoltre, a norma dell'art. 52 del Dlgs 446/97 i Comuni possano affidare l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate a soggetti terzi diversi dall'Ente locale, senza che quest'affidamento debba comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, mentre, al contrario, tutte le fatture di pagamento inviate contemplano, in aggiunta all'importo della tariffa, anche il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto, pari al 10% sull'imponibile;
- che tale tariffa, inoltre, si fonda essenzialmente sulla fruizione di un servizio pubblico, dove le regole per l'espletamento di tale servizio sono stabilite unilateralmente dall'Ente locale, in assoluta assenza di elementi di natura contrattuale, mentre l'imposta sul valore aggiunto è invece commisurata proprio a corrispettivi contrattualmente e liberamente pattuiti, nell'ambito degli scambi commerciali.

- che di conseguenza, nel caso della TIA, ne difetta il presupposto, poiché trattasi di una prestazione tributaria, autoritativamente imposta, in cui l'obbligazione contrattuale non si fonda sulla libera negoziazione delle parti, ma esclusivamente sulla legge.
- che infine l'art. 13 della Direttiva comunitaria n. 112 del 28 novembre 2006 dispone che "gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, a anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni., con la conseguenza, essendo i tributi l'espressione più intensa della funzione di pubblica Autorità propria dell'Ente, questi non possono che rimanere fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
- che la recente pronuncia della Suprema Corte (n. 3756 del 09.03.12) abbia "sgombra il campo" da qualsiasi incertezza sul punto, andando a cogliere un dettaglio normativo di fondamentale rilevanza, dovendosi distinguere, nella materia del quo, tra la tariffa integrata ambientale (c.d. TIA 2) di cui al Dlgs 152/2006 e la tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA 1) di cui al " decreto Ronchi" del 1997;
- che la Cassazione, invero, chiamata a pronunciarsi sulla materia, premesso che "...La tariffa integrata ambientale di cui al Dlgs 152 del 2006 , art. 238, è stata istituita previa soppressione ..della tariffa di igiene ambientale.." rileva che la c.d. " Tia/2", "..non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo.. talchè, fino alla completa attuazione della tariffa *integrata..continuano ad applicarsi le norme vigenti..*.. Dunque "sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l'istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d'igiene ambientale" (Tia1).
- che pertanto è da condividersi il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui " la tariffa d igiene ambientale costituisce una mera variante della t.a.r.s.u..." ed in assenza di "disposizioni legislative suscettibili di essere richiamate a presidio della soggezione ad IVA della prestazione di servizio di smaltimento rifiuti in sé e per sé considerata.." deve concludersi che "Gli importi pretesi a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono assoggettabili ad IVA."
- che tuttavia ad oggi esiste una carenza normativa, in quanto il legislatore non è ancora intervenuto a chiarire la materia;

Il Consiglio Comunale Impegna la Giunta a

- prendere atto delle prerogative riservate al Consiglio Comunale dalle disposizioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L. per cui la potestà regolamentare in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è riservata al Consiglio Comunale in quanto trattasi di scelte legate all'interesse generale e, dunque, necessariamente espressione dell'organo più direttamente rappresentativo della collettività, impegnandosi ad applicare tale disposizione per la determinazione della tariffa di igiene ambientale e comunque di qualsiasi altro tributo legato alla fruizione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sin dall'anno 2013;
- modificare l'attuale regolamento in materia di tariffa di igiene ambientale, rivedendo la ripartizione delle categorie e dei coefficienti tra le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, così come previsto dal Dlgs 22/97 tenuto conto delle caratteristiche delle diverse zone del territorio, della diversa natura delle attività produttive, della stagionalità legata ad alcuni tipi di attività, della maggiore o minore densità abitativa delle zone del territorio e di situazioni di particolare disagio familiare e produttivo, tenuto conto anche del mutato contesto economico e sociale, che rende il costo del servizio particolarmente esoso per alcune categorie tanto di utenze non domestiche che domestiche;
- farsi carico, anche in qualità di socio azionista dei Aer Spa, attuale gestore del servizio, di individuare nelle sedi opportune e presso le competenti sedi ed uffici sociali le modalità e gli strumenti più idonei affinché, nel rispetto dei principi contabili e fiscali, previa verifica egli strumenti da utilizzare, possa essere garantito da AER Spa il rispetto delle pronunce giurisprudenziali sopra citate in materia a condizione che ciò non comporti un aumento dei costi del servizio a carico dei cittadini a seguito del venir meno della Indetraibilità dell'IVA da parte del gestore, con conseguente impegno a monitorare gli aumenti tariffari del servizio, senza limitarsi a prendere atto delle tariffe così come definite dal gestore AER. Spa

Con osservanza

Reggello, 28 novembre 2012

Elisa Tozzi
Capogruppo Consiliare Nuova Reggello



